Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI – 13, COMMA 2, CGS – RATIO - PENTIMENTO E VOLONTÀ COLLABORATIVA – NON RILEVA

Descrizione

L'art.13, comma 2, CGS, prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1/CFA/2021-2022/B; n. 58/CFA/2022-2023/B – 2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023/C – 2022-2023). In tale prospettiva non rileva che i giocatori non abbiano mostrato pentimento o volontà collaborativa (essendo condotte rilevanti per la concessione delle specifiche attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. e), CGS).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 89/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0089 CFA del 13 aprile 2023 (Sig. Filippo Vezzi-Sig. Tito Marabese/Procura Federale Interregionale)